




FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

23 OTT 2019



P.D. 295/2019

C.S.A. 4/2019

La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini

Presidente

Avv. Carlo Celani

Componente

Avv. Sergio Smedile

Componente estensore

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sul reclamo proposto dai Signori Trinca Alberto, Felice Cataldi e Andrea Lico avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale competente per il Lazio Avv. Paolo Cieri,

Premessa

Nel corso della gara svoltasi presso il Circolo Castelgandolfo Golf Club il giorno 26 giugno 2019, il Comitato di gara, nelle persone dei Signori Marco Cerilli e Pietro Fomez, riferivano dei numerosi illeciti riscontrati nella compilazione degli scores da parte dei predetti partecipanti.

In particolare il Sig. Pietro Fomez, che svolgeva le funzioni di arbitro, all'esito dei controlli denunciava le seguenti difformità:

Buca 5, il giocatore Trinca segna 7 contro la X che avrebbe dovuto segnare per aver fatto 11 colpi con immissione di palla in gioco.

Il giocatore Cataldi segna 7 anziché 11, con il 7° colpo non era ancora in green.

Il giocatore Lico segna il numero corretto di colpi e cioè 7.

Buca 8 il giocatore Cataldi segna 6 colpi anziché 8.

Il giocatore Trinca segna 6 anziché 9 colpi, con il 5° colpo era almeno a 120 metri dal green.

Il giocatore Lico segna 5 colpi anziché 7, il 5° colpo era un approccio in green.

Buca 11 il giocatore Trinca segna 6 anziché 9.

Il giocatore Cataldi segna 5 anziché 7; il giocatore Lico segna 6 anziché 8.

Buca 13 il giocatore Cataldi segna il numero corretto dei colpi 6.

Il giocatore Lico segna 5 anziché 8 quindi X visto che era arrivato vicino alla buca ed ha trascinato la palla via dalla buca senza imbucare in quanto non aveva realizzato punti.

Il giocatore Trinca segna 5 anziché 8 colpi.

I giocatori, convocati in sede di controllo, hanno ammesso i loro errori pertanto subivano la squalifica dalla gara.

A seguito di convocazione il Giudice Territoriale procedeva alla formale contestazione, fissando la data di comparizione e proponendo l'emissione del decreto sanzionatorio ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia, con la sanzione della sospensione per mesi diciotto dall'attività agonistica.

In difetto, fissata la data per la decisione, il Giudice, comminava ai tre indagati la sanzione della sospensione per mesi 18 dalla partecipazione ad attività sportiva di interesse federale ai sensi dell'art. 17 lett. c) del Regolamento di Giustizia.

Avverso la decisione tutti i tre sanzionati proponevano reclamo dello stesso identico contenuto.

Ovverossia con pieno riconoscimento degli addebiti mossi nei loro confronti e condivisione della decisione.

Il ricorso è stato trattato dinanzi a questa Corte all'udienza dell'8 ottobre c.a., assenti la Procura Federale e le parti.

Il ricorso è stato quindi trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

I ricorsi proposti dai Signori Alberto Trinca, Felice Cataldi e Andrea Lico, sono palesemente inammissibili e pertanto non varrebbe dilungarsi oltre con considerazioni di merito.

Difatti, pur non volendo adeguarsi con eccessiva puntualità a quel formalismo processuale, cui pure i procedimenti di giustizia sportiva dovrebbero essere improntati ai sensi dell'art. 7 comma 6 del regolamento, questa Corte non può non evidenziare come nei ricorsi collettivamente proposti, manchi qualsiasi, sia pure minimo, elemento di contestazione o critica alla decisione di primo grado che possa conferire al ricorso stesso la natura della impugnazione.

Il Giudice di secondo grado è sostanzialmente chiamato ad un riesame della decisione impugnata valutando le doglianze sollevate dalle parti assoggettate a sanzione disciplinare.

Viceversa l'impugnazione proposta, da parte degli attuali ricorrenti è una chiara condivisione dell'operato del giudicante ed una esplicita ammissione dei fatti contestati.




Nella fattispecie, ciascuno dei ricorrenti dichiara: *“nel prendere atto della decisione del Giudice Sportivo avv. Paolo Cieri ed accettando in toto tale decisione, vorrei esprimere il mio più sentito rammarico per gli illeciti da me commessi e dei quali mi assumo la piena responsabilità”* limitandosi a richiedere una riduzione della sanzione, anche questa formulata come invocazione alla indulgenza, più che costituire motivo di impugnazione difettando del tutto il requisito della critica alla decisione impugnata in punto della quantificazione della sanzione loro inflitta.

L'unica istanza - formalmente avente carattere impugnatorio ed esplicitata davanti a questo Organo di secondo grado avanzata dal solo Lico - potrebbe ravvisarsi nella richiesta di sospensione condizionale della sanzione.

Senonchè detta richiesta non è più proponibile in questa sede in quanto l'attuale regolamento di giustizia, diversamente da quanto era contemplato nel precedente, non prevede più il beneficio della sospensione condizionale.

Vi è da aggiungere, comunque, che la gravità ed il numero elevato delle scorrettezze commesse nell'ambito della gara in questione, con plurime violazioni del principale dovere di correttezza nella tenuta dello score, non avrebbe consentito di ritenere i ricorrenti meritevoli della concessione di alcun beneficio.

Del resto un congruo periodo durante il quale i ricorrenti potranno svolgere la pratica del Golf senza l'assillo di un risultato - *“comunque conseguito”* in una gara - potrà costituire un buon rimedio riparatore per approssimarsi a future gare ufficiali con maggiore correttezza.




P.Q.M.

La Corte di Giustizia Sportiva, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo proposto dai Signori Alberto Trinca, Felice Cataldi e Andrea Lico confermando la decisione impugnata e dispone che la tassa versata sia definitivamente acquisita.

Così deciso in Roma il 22 ottobre 2019


Il Giudice Estensore

Avv. Sergio Smedile

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Smedile', written over the printed name.

Il Presidente

Avv. Carlo Albini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Albini', written over the printed name.

